Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 12/10/2021

FATTO

La ricorrente riferisce di essere titolare, presso il convenuto, “insieme” ad altri due soggetti, di un conto corrente “con poteri di disposizione esclusivamente congiunti”.
Rappresenta quindi di aver sporto reclamo nei confronti della banca, “attese le irregolarità … riscontrate dall’esame dell’estratto conto” annuale inerente al rapporto.
“Infatti, in violazione delle norme contrattuali che prevedono la possibilità di operare solo attraverso un potere congiunto dei co-intestatari”, l’intermediario ha consentito che gli altri due cointestatari effettuassero operazioni sul conto corrente senza la necessaria sua autorizzazione.
Il risultato è stato un ammanco di € 75.768,25, corrispondente a bonifici eseguiti dagli altri due cointestatari - a mezzo home *banking* in favore di loro stessi.
La ricorrente ha dichiarato in ricorso che l’apertura del conto con il vincolo delle firme congiunte è dipesa dalla necessità di regolare i rapporti - pregressi e futuri - di loro tre eredi “in riferimento alle comuni vicende ereditarie oggetto di contenzioso”, garantendo nel contempo che le somme in esso confluite fossero “protette” per il sostenimento delle spese comuni legate alla comproprietà ovvero connesse con il contenzioso ereditario.
Aggiunge che la banca, in riscontro al reclamo, ha proposto “una soluzione “di comodo” che, oltre a essere giuridicamente discutibile, nei fatti tutela i due cointestatari autori delle operazioni illegittime, in danno dell’istante.
L’intermediario, costituitosi, conferma che la ricorrente è (è stata”, vista l’intervenuta chiusura del conto) intestataria insieme ai due fratelli del conto corrente oggetto di

contenzioso, a suo tempo aperto dai tre in qualità di eredi, al fine di gestire l'asse ereditario, ognuno per la quota di spettanza.
A tal fine il contratto di conto corrente sottoscritto dai tre cointestatari prevedeva che l'operatività si potesse svolgere sul medesimo a firme congiunte.
In linea generale, evidenzia che, se l'operatività di un conto corrente è a firma congiunta, ogni tipo di operazione e movimentazione, come ad esempio il prelievo, l'emissione di assegni, le disposizioni di bonifico, richiede la presenza e la firma di tutti i cointestatari del conto. Tale formula dunque, che abbisogna della autorizzazione di tutti gli aventi diritto, è consigliata nel caso in cui i co-titolari del conto siano soci in affari o come in questo caso eredi, in quanto la controfirma consente di effettuare un controllo su tutte le operazioni dispositive.
La possibilità di operare su questa tipologia di conto corrente in modalità *online* dovrebbe essere inibita *ab origine*, laddove il sistema non opera previe autorizzazioni degli altri cointestatari del conto corrente sul quale sono disposte le singole operazioni bancarie.
Ciò posto, ammette che purtroppo, nel caso di specie, "a causa di un errore", è stato possibile ai cointestatari del conto corrente operare in via disgiunta tramite servizio di *home banking*.
Conferma la resistente quindi che la ricorrente, nel mese di dicembre 2020, ha sporto reclamo essendosi accorta che i fratelli, senza la sua previa autorizzazione, attraverso operazioni di bonifico effettuate con il servizio *home banking*, avevano prelevato dal conto corrente l'importo complessivo di euro 75.768,25.
Rappresenta ancora la convenuta che, appurato il proprio errore, ha proposto all'odierna ricorrente "la restituzione della somma di sua spettanza in base all'asse ereditario (pari al 33%)" e che tale offerta è stata da quest'ultima declinata. Più in dettaglio, con il riscontro al reclamo, la banca ha comunicato di aver acquisito dagli altri cointestatari autorizzazione a riconoscere alla ricorrente la somma di euro 36.900,00 e che avrebbe proceduto ad estinguere il conto corrente, liquidando in parti uguali a tutti i cointestatari il saldo residuo del conto, al netto delle spese.
La ricorrente nel gennaio del 2021 è stata altresì messa a conoscenza della richiesta di recesso dal rapporto di conto corrente, pervenuta da parte dei due fratelli.
Nonostante il rifiuto opposto dalla ricorrente, la banca, in data 30.4.2021, ha provveduto a estinguere il conto corrente, appostando su un proprio conto interno la quota alla stessa spettante "e riconosciutale dagli altri cointestatari del conto corrente, uno dei quali peraltro aveva, con bonifico di euro 2.000,00 da lui effettuato a febbraio 2021, integrato quanto, secondo i soggetti interessati, ulteriormente spettante alla sorella".
Ciò posto, pur ammettendo il proprio errore, l'intermediario ritiene che la sede adita dalla ricorrente non sia la più idonea a decidere nel merito della controversia, trattandosi di un'evidente disputa tra eredi, rispetto alla quale né l'intermediario convenuto né l'Arbitro sono in possesso di tutti gli elementi di carattere sia genetico che probatorio necessari, relativamente al primo, a espletare una compiuta difesa e di conseguenza, con riferimento al secondo, ad emettere una giusta decisione.
Osserva che, in ogni caso, "una volta restituita le quota parte già disponibile alla ricorrente, la stessa, qualora ne ravvisi ancora l'esigenza, dovrà procedere alla richiesta di restituzione delle somme agli eredi in caso ritenga vi sia stata una sottrazione illegittima delle stesse".
A tal proposito, riporta uno stralcio della sentenza della Corte di Cassazione sez. I del 27 gennaio 2014 n. 1646, che testualmente cita: "Il fatto stesso che un conto corrente sia intestato a due persone fa presumere che tutte e due siano titolari del rapporto e spetta quindi al contitolare la restituzione della somma pari alla metà di quanto ivi contenuto e dal

primo illegittimamente prelevato; gli interessi vanno però conteggiati dalla data della domanda e non da quella dei prelievi effettuati dall'altro intestatario".
Infine, con riferimento alla domanda di parte ricorrente di rifusione di competenze di consulenti tecnici e spese legali evidenzia che nessuna assistenza di tipo professionale è espressamente richiesta ai fini della presentazione di un ricorso ABF e che "pertanto da parte di codesto Arbitro non può essere presa in considerazione la domanda accessoria di rimborso di spese legali, eventualmente sostenute".
La ricorrente precisa nelle repliche che la sua richiesta è volta a ricostituire nel conto *de quo* il saldo contabile e che, per stessa ammissione dell'intermediario, la vicenda trae origine da un errore dello stesso, il quale ha consentito l'operatività del conto a firma disgiunta.
Rappresenta che la clausola "a firma congiunta" si era resa necessaria proprio in ragione della disputa ereditaria in corso e che, in ogni caso, l'intermediario non poteva superare il vincolo delle firme disgiunte con l'estinzione del conto corrente" né dividere per tre il saldo del conto corrente".

DIRITTO

La ricorrente ricorre all'Arbitro e censura il comportamento tenuto dall'intermediario in relazione all'esecuzione di un contratto di conto corrente, di cui la stessa risultava intestataria insieme ai due fratelli, in qualità di co-eredi.
Nello specifico, nonostante il contratto prevedesse - in maniera incontroversa - l'operatività a firme congiunte, questi ultimi hanno potuto effettuare autonomamente n. 6 operazioni di bonifico *on line* a proprio favore.
Osserva il Collegio che l'intermediario ha ammesso che tali operazioni sono dipese da un errore dell'Istituto, avendo esso intermediario consentito l'operatività *on line*, per il conto a firma congiunta invece di norma inibita: i fratelli nonché coeredi hanno così potuto effettivamente sottrarre dal conto l'importo complessivo di € 75.768,25.
L'intermediario ha chiesto all'Arbitro di "dichiarare in via principale il ricorso … irricevibile/inammissibile peraltro in quanto tendente ad imporre alla banca un *facere* di natura economico-patrimoniale e in via subordinata comunque rigettarlo nel merito, in considerazione del fatto che la Banca non si è trovata nelle condizioni di poter espletare in maniera adeguata le proprie difese".
L'intermediario ha affermato che, invece di ripristinare il saldo del conto, con il riscontro al reclamo, ha comunicato alla cliente di aver acquisito l'autorizzazione da parte degli altri cointestatari a riconoscerle l'importo di € 36.900,00 (corrispondente alla quota di sua spettanza "in base all'asse ereditario pari al 33%").
Al riguardo evidenzia il Collegio che, in mancanza di un estratto conto di chiusura del conto, non si è in grado di stabilire (per quanto invero possa occorrere, non essendo a conoscenza delle vicende ereditarie che potrebbero comportare una diversa suddivisione) se tale somma corrisponda a un terzo della giacenza finale del conto: dalla lettera di manleva in atti, pare che siano stati direttamente i coeredi a quantificare nel riferito importo la quota spettante alla loro sorella, salva la successiva esecuzione da parte di uno dei fratelli di un bonifico integrativo di € 2.000,00 in favore della stessa.
Evidenzia inoltre il Collegio che in data 30.4.2021, il conto corrente, su richiesta (non in atti) degli altri due intestatari, è stato estinto. L'intermediario ha quindi fatto confluire su un conto interno la riferita quota di € 36.900,00 in attesa di disposizioni della ricorrente.
A parere del Collegio la chiusura del conto è indubbiamente illegittima essendo intervenuta nonostante la ricorrente:

avesse formalizzato le proprie contestazioni nei confronti dell'intermediario già con un primo reclamo di dicembre 2020, a mezzo del quale chiedeva all'istituto *l'immediato ripristino della giacenza delle suddette somme sul conto corrente, che vorrete integrare ad horas per l'importo complessivo di € 75.768,25 essendo esclusivamente riferibile l'illegittimo utilizzo consentito ad altri cointestatari*;
si fosse opposta, con comunicazione di marzo 2021, all'estinzione del rapporto e alla liquidazione delle somme come prospettata e poi eseguita dal convenuto, richiamando tra l'altro un condivisibile arresto dell'ABF secondo il quale "il recesso solo di alcuni dei cointestari determina, tra l'altro, l'insorgere di un mero diritto di credito del cointestario, cui non può essere liquidata alcuna somma, nemmeno corrispondente alla quota di contitolarità" (Collegio di Roma, decisione n. 498/2012).
La Suprema Corte Sez. Civile, I^, con sentenza 1 ottobre 2012 n. 16671 ha statuito:
"In caso di cointestazione del deposito bancario di titoli (nella specie, appartenenti a coniugi), ove non vi sia, o non sia provata, una clausola contrattuale che dia facoltà al singolo di operare separatamente sul conto, è chi invoca gli effetti dell'atto individuale di disposizione ad avere l'onere di dimostrare che esso è riferibile anche agli altri intestatari o che, comunque, costoro lo hanno approvato, trattandosi altrimenti di un atto di per sé privo della possibilità di produrre effetti; infatti, il disposto dell'art. 1854 c.c., riguardante il conto corrente, ma analogicamente applicabile anche ai conti di deposito titoli, considera i relativi contitolari creditori o debitori solidali dei saldi, se è prevista la facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente, facoltà che non può essere però presunta per il sol fatto che il conto risulti intestato a più persone, anche perché il titolo per fondare una solidarietà attiva deve essere inequivocamente convenzionale e quindi, in mancanza, le singole operazioni individuali non risultano efficaci se non attuate con il consenso, che non può essere presunto, di tutti i cointestatari".
Appurata ed affermata la illegittimità dell'operato della banca resistente con specifico riferimento alla chiusura del conto corrente in contestazione il Collegio, per l'effetto, dichiara non opponibili alla ricorrente le operazioni con ammontare di € 75.768,25 effettuate dai 2 fratelli, in applicazione del principio di inefficacia nei riguardi del cointestatario non consenziente degli atti dispositivi compiuti da altri cointestatari (per l'ipotesi di firma congiunta), meglio espresso dalla Cassazione nella sentenza sopra citata.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata l'illegittima chiusura del conto, dichiara l'inopponibilità alla ricorrente delle operazioni di prelievo poste in essere dai cointestatari nei sensi di cui in motivazione.
Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva equitativamente determinate nella misura di € 200,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO